

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 207

15 dicembre 2017

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, LIVERANI, POMPIGNOLI, FABBRI, RAINIERI, DELMONTE, BARGI, RANCAN, PETTAZZONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)**

Oggetto assembleare n. 5799

## Relazione

Il presente progetto di legge intende anticipare e trovare una soluzione condivisa per i possibili disagi che periodicamente vengono causati da eventi meteorologici stagionali, prevalentemente nevicate.

La Regione Emilia-Romagna disciplina con la legge 26/2004 gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

Il Titolo II (Impianti e reti) della Legge indica come concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale.

Al suo interno troviamo l'art. 18 (Reti di trasporto e distribuzione di energia) che pone alcuni paletti soprattutto per controllare e monitorare l'operato di chi gestisce e attua il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas naturale.

La modifica alla legge regionale altro non è che l'aggiunta di un comma al presente articolo che già al suo interno parla di una relazione che gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate contenente il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformità degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste.

Il comma che vogliamo aggiungere chiede che la commissione competente convochi entro ottobre di ogni anno gli esercenti i servizi di trasporto e/o distribuzione di energia elettrica e gas naturale per rendicontare l'attività svolta al fine di ridurre i disservizi causati dai fenomeni meteorologici della stagione invernale.

**PROGETTO DI LEGGE**

Art. 1

*Modifica all'articolo 18  
della legge regionale n.26 del 2004*

1. All'articolo 18 della LR 26/04 dopo il comma 4 viene aggiunto

il seguente comma:

*5. La commissione competente convoca entro ottobre di ogni anno gli esercenti i servizi di trasposto e/o distribuzione di energia elettrica e gas naturale di cui al comma 1, per rendicontare l'attività svolta al fine di ridurre i disservizi causati dai fenomeni meteorologici della stagione invernale.*

---

---